



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Massimo DI STEFANO	Presidente
Paola BASILONE	Consigliere relatrice
Annalaura LEONI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 16 marzo 2022

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali

della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni";

VISTO il rendiconto di esercizio dell'anno 2021 del Gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria* della XI legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con

nota prot. n. 20220001226 del 17 febbraio 2022 (protocollo interno n. 263 di pari data);
VISTE le risultanze della verifica sulla “regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati” al già menzionato Gruppo consiliare, al 30 settembre 2021, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 29 novembre 2021 (n. 104) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 340 del 3 marzo 2022 con la quale il Magistrato istruttore ha assegnato al Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;
VISTA la nota prot. n. 20220001734 del 9 marzo 2022 (prot. interno n. 379 del 10 marzo 2022) con la quale il Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria ha riscontrato la predetta nota prot. n. 340 del 3 marzo 2022;
VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per l’odierna adunanza;
UDITA la relatrice, Cons. Paola BASILONE

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l’art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo “linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo allo stesso tempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo in ordine ai controlli sui rendiconti dei Gruppi consiliari.

La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rileva altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 93 del 3 dicembre 2019, con la quale sono stati determinati i contributi da corrispondere ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale,

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. *Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.*

- 6. *Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."*

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che "3. *Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.*

4. *Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico"*.

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

" 1. *il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 17 febbraio 2022 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio 2021 del Gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria* dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

Il Magistrato istruttore, accertato che la documentazione trasmessa è risultata carente e non regolare, con nota n. 340 del 3 marzo 2022 ha assegnato al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione e fornire ulteriori elementi ritenuti necessari ai fini del decidere in merito a quanto di seguito riportato:

- 1) documentazione comprovante alcune spese per personale;
- 2) erronea imputazione di alcune spese per commissioni bancarie tra le spese per il personale

e conseguente errata determinazione dei saldi finali.

Il Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione con la nota prot. n. 20220001734 del 9 marzo 2022 (prot. interno n. 380 del 10 marzo 2022), ha trasmesso la documentazione mancante e il rendiconto regolarizzato.

Considerato quanto sopra riportato, la verifica del rendiconto, della documentazione allegata e degli ulteriori elementi presentati, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 (come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i.), non ha evidenziato irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

di dichiarare regolare il rendiconto di esercizio 2021 del Gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria* della XI legislatura dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Così deciso in Perugia nella Camera di consiglio del 16 marzo 2022.

L'estensore
Cons. Paola Basilone

Il Presidente
Massimo Di Stefano

Depositato in Segreteria il 17 marzo 2022
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani